

FOGLIO INFORMATIVO

- SERVIZI FIDEURAM SCALPER E SUPER SCALPER -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Sito internet: www.fideuram.it

Per maggiori informazioni contatta:

– i Servizi Banking

Numero verde 800.99.11.88 (se chiami dall'estero +39.011.41327.30)
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 21.00, il sabato e la domenica, dalle 8.30 alle 19.00;

– i Servizi Trading per inserimento e verifica ordini trading

Numero verde 800.99.11.86 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.

CHE COS'È UN'APERTURA DI CREDITO

L'apertura di credito finalizzata all'operatività Scalper e Super Scalper è un contratto con il quale la Banca, previa delibera di concessione dell'affidamento a seguito di formale istruttoria della pratica di fido, si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo oppure a tempo indeterminato oltre il saldo disponibile.

L'apertura di credito si qualifica come servizio accessorio di concessione di finanziamento al Cliente ai sensi dell'Allegato I, sez. B, n. 2 del TUF, per consentirgli di effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.

Il cliente può, per lo scopo sopra indicato, utilizzare in una o più volte il credito e può, con successivi versamenti, ripristinarne la disponibilità.

Alla scadenza dell'apertura di credito il cliente deve rimborsare la somma dovuta in dipendenza degli utilizzi per capitale, interessi, spese ed oneri.

A cosa serve

È destinata a soddisfare esigenze di ottimizzazione finanziaria del proprio portafoglio mobiliare.

A chi si rivolge

Il Servizio, in ragione della sua complessità, è riservato ai clienti titolari di Conto Direct Trader e di Conto Direct Sphera⁽¹⁾ a cui la Banca ha attribuito un profilo finanziario caratterizzato da un alto livello di esperienza e conoscenza ed una propensione al rischio adeguata. Il Servizio è destinato a clienti consumatori che intendono operare con leva finanziaria su un paniere di titoli selezionati in funzione del loro grado di rischio di mercato, di credito e di liquidità e appartenenti a differenti asset class. Allo scopo viene concesso dalla Banca un affidamento finalizzato all'acquisto di determinate tipologie di strumenti finanziari per un controvalore pari a un multiplo del suo patrimonio presso la Banca, il cui utilizzo dipende dalla leva finanziaria associata a ciascun titolo in base alla sua rischiosità.

Come funziona: la linea di credito viene ripartita sul conto corrente Conto Direct Trader e Conto Direct Sphera

Tale conto ha un'operatività limitata allo scopo per il quale la linea di credito è stata concessa.

È esclusa la possibilità di emettere assegni, rilasciare carte di debito e di credito e di utilizzare il conto per le seguenti operazioni: addebiti diretti, pagamenti MAV, RAV, bollettini, tasse, prelievo di contante.

Riguardo alle condizioni economiche applicate in relazione all'utilizzo dell'apertura di credito, sul conto corrente affidato si possono verificare due tipi di saldo debitore:

- **Caso 1:** saldo debitore entro il limite dell'apertura di credito.
- **Caso 2:** saldo debitore oltre il limite dell'apertura di credito; in tale caso, il saldo debitore sul conto configura uno “sconfinamento”, eccedendo il saldo debitore il limite dell'accordato (ossia l'importo dell'apertura di credito concessa dalla Banca).

(1) Ai titolari di Conto Direct Sphera è riservato solo il Servizio Scalper.

- Poiché ogni conto corrente presenta sia un saldo contabile, sia un saldo per valuta, che non necessariamente coincide con il primo, può accadere che un conto presenti, in via temporanea, un saldo per valuta debitore pur avendo un saldo contabile creditore (come avviene, ad esempio, se il cliente utilizza, con il consenso della banca, le somme rivenienti dal versamento di un assegno, già contabilizzate, ma con una data valuta futura).
- Ulteriori chiarimenti sulla differenza fra i due tipi di saldo sono riportati nella sezione “Legenda”.

La Banca applica condizioni diverse a seconda del tipo di saldo debitore.

- **Caso 1** (saldo debitore entro il limite dell'accordato, ossia entro il limite dell'apertura di credito): in tal caso il cliente paga: il tasso debitore nominale annuo: è il tasso con cui si calcolano gli interessi convenuti per l'utilizzo del credito concesso; il tasso si applica per il periodo in cui si verifica l'utilizzo della linea di credito.
- **Caso 2** (saldo debitore oltre il limite dell'accordato, ossia oltre il limite dell'apertura di credito): in tal caso il cliente paga, oltre a quanto previsto per il caso 1, il tasso previsto per il caso di utilizzo oltre il fido concesso (Tasso Extra Fido): è il tasso con cui si calcolano gli interessi sulla somma utilizzata oltre il fido concesso per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato.

SERVIZI FIDEURAM SCALPER E SUPERSALPER: CARATTERISTICHE E RISCHI

Che cosa sono i Servizi Fideuram Scalper e SuperScalper

I Servizi Fideuram Scalper e SuperScalper consistono nella combinazione dei servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini e del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca medesima.

Tali Servizi includono:

- a) Scalper Marginazione ovvero SuperScalper Marginazione
- b) Short Selling e Prestito Titoli

le cui caratteristiche e rischi tipici sono di seguito rappresentati.

Caratteristiche dei Servizi Scalper Marginazione e SuperScalper Marginazione

I servizi Scalper Marginazione e SuperScalper Marginazione consentono al Cliente di ottenere un affidamento dalla Banca finalizzato esclusivamente all'assunzione di posizioni in acquisto di determinate tipologie di strumenti finanziari per un controvalore pari ad un multiplo del suo patrimonio presso la Banca (cd. acquisto di strumenti finanziari allo scoperto).

Nell'esecuzione delle operazioni di acquisto allo scoperto, il Cliente assume l'obbligo di osservare entrambi i seguenti limiti quantitativi:

- a) l'acquisto di strumenti finanziari allo scoperto non può mai essere superiore al minore importo tra:
 - il saldo sul proprio conto corrente presso la Banca moltiplicato per la leva finanziaria resa nota dalla Banca attraverso il Servizio a Distanza;
 - la somma dell'importo affidato e del saldo del proprio conto corrente presso la Banca.
- b) l'acquisto di strumenti finanziari allo scoperto è subordinato alla disponibilità presso la Banca dei margini di garanzia richiesti per le operazioni disposte.

Successivamente all'apertura delle posizioni, il Cliente è tenuto a mantenere nel continuo in deposito presso la Banca i margini di garanzia richiesti (che sono comunicati al Cliente tramite il Servizio a Distanza della Banca e sono differenziati per il servizio Scalper Marginazione e per il servizio SuperScalper Marginazione), pena la facoltà della Banca di procedere, di sua iniziativa, e senza obbligo di preventiva comunicazione al Cliente, alla chiusura delle posizioni sul mercato e all'utilizzo del riveniente per il rimborso del finanziamento concesso al Cliente.

Il Cliente abilitato all'effettuazione di operazioni di acquisto allo scoperto autorizza la Banca a vincolare tutti gli strumenti finanziari depositati nel proprio dossier titoli in essere presso la Banca, sino a concorrenza dell'importo finanziato dalla Banca. In particolare, gli strumenti finanziari vincolati restano nella disponibilità del Cliente, ovvero in quella della Banca, esclusivamente per la copertura dell'importo finanziato dalla Banca. Nel caso in cui il Cliente violi i suoi obblighi contrattuali, la Banca può procedere, a sua discrezione:

- a chiudere d'ufficio le posizioni aperte; ovvero
- a finanziare il cliente, salva in ogni caso la facoltà della Banca medesima di chiudere d'ufficio in ogni momento le posizioni, con addebito degli interessi fissati contrattualmente sul finanziamento.

Sotto il profilo economico, gli acquisti allo scoperto permettono di sfruttare il cd. “effetto leva”, ossia di investire un importo maggiore di quello detenuto presso la Banca, con la possibilità di ampliare le performance dei propri investimenti nel caso di rialzo dei prezzi degli strumenti finanziari acquistati allo scoperto; viceversa, nel caso di ribasso dei corsi degli strumenti finanziari da loro acquistati allo scoperto, essi si espongono al rischio di considerevoli perdite.

Rischi dei Servizi Scalper Marginazione e SuperScalper Marginazione

I Servizi Scalper Marginazione e SuperScalper Marginazione comportano, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari, l'assunzione da parte del Cliente di ulteriori rischi connessi:

- a) all'affidamento concesso dalla Banca;
- b) all'operatività in strumenti finanziari finanziata con l'affidamento concesso dalla Banca.

- a) Per quanto attiene ai **rischi connessi all'affidamento**, si evidenzia che la Banca:
 - può variare in senso sfavorevole le condizioni economiche dei finanziamenti;

- può chiudere di sua iniziativa le posizioni del cliente nel caso di insufficienza dei margini di garanzia richiesti, che può essere a sua volta generata anche dall'andamento al ribasso del prezzo di mercato degli strumenti finanziari acquistati in leva dal Cliente;
- può dichiarare risolto l'affidamento ovvero recedere per giusta causa con effetto immediato quando il Cliente viola gli obblighi da lui assunti contrattualmente (e, in particolare, gli obblighi sui limiti quantitativi per l'esecuzione di operazioni di acquisto allo scoperto), con conseguente rischio di subire perdite nel caso in cui la chiusura d'ufficio delle posizioni aperte avvenga in una fase di ribasso dei prezzi di mercato dei titoli acquistati allo scoperto.

b) Per quanto attiene ai **rischi connessi all'operatività in strumenti finanziari finanziata con l'affidamento concesso dalla Banca**, si evidenziano i rischi dovuti:

- alle oscillazioni al ribasso dei corsi degli strumenti finanziari acquistati allo scoperto, che possono comportare perdite di notevole entità;
- alle oscillazioni al ribasso dei corsi degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Cliente presso la Banca che possono determinare l'automatica violazione dei limiti quantitativi dell'affidamento (riduzione dei margini al di sotto del limite minimo previsto dalla Banca) con conseguente facoltà della Banca di recedere/revocare l'affidamento concesso;
- alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando esse hanno ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata;
- alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando si determinano situazioni di instabilità dei mercati finanziari;
- alla circostanza che la chiusura delle posizioni aperte può divenire difficoltosa nel caso di malfunzionamenti dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione.

Caratteristiche del Servizio Short selling e prestito titoli

Il Servizio Short selling e prestito titoli consente al Cliente di vendere determinati titoli (specificati in apposita lista resa disponibile tramite il Servizio a Distanza della Banca) che non detiene in portafoglio, con la finalità di ricomprarli ad un prezzo inferiore.

Per supportare le vendite allo scoperto, il Cliente deve, tuttavia, ricorrere anche al prestito titoli; infatti, i cicli di liquidazione dei mercati borsistici prevedono che il regolamento (cioè la consegna/ritiro dei titoli/liquidità) di tutte le compravendite eseguite nel corso di una determinata giornata venga effettuato dopo un numero prestabilito di giorni, con la conseguenza che la vendita allo scoperto di titoli si deve sempre accompagnare ad una operazione di "prestito" titoli (da consegnare per regolare nei termini previsti l'operazione di vendita precedentemente effettuata).

Peraltro, con riferimento a determinati titoli (anch'essi specificati in apposita lista resa disponibile tramite il Servizio a Distanza della Banca), il Cliente assume l'obbligo di chiudere le posizioni di vendita allo scoperto entro la medesima giornata di borsa in cui ha eseguito l'operazione di vendita allo scoperto. Fermo restando il divieto di cui all'art. 23 comma 4 bis del TUF, il Cliente deve vincolare, a fronte di ogni operazione di prestito, una somma di denaro (di seguito "il Collateral") a garanzia dell'operazione di prestito.

Il Collateral resta a disposizione del Cliente (ovvero della Banca nel caso sia riconosciuta alla Banca medesima la facoltà di chiudere di sua iniziativa la posizione del Cliente) esclusivamente per la copertura della posizione short, vale a dire per l'acquisto degli strumenti finanziari oggetto del prestito. Il Collateral rappresentato da somme di denaro si intende infruttifero per il Cliente.

Il Collateral viene determinato in modo tale che il suo controvalore risulti pari al controvalore della posizione short nel momento in cui viene assunta dal Cliente aumentato di una somma pari alla percentuale ("Margine") indicata di volta in volta tramite il Servizio a Distanza della Banca, in corrispondenza dei diversi livelli di leva assegnati ai gruppi di titoli e applicata sul predetto controvalore della posizione short. Resta inteso che la Banca non concede al Cliente alcun affidamento al fine di versare il Collateral dovuto.

Il Cliente si impegna a mantenere nel continuo in deposito presso la Banca il Collateral tempo per tempo richiesto, pena la facoltà della Banca di chiudere di propria iniziativa la relativa posizione short, utilizzando all'uopo il Collateral vincolato dal Cliente.

La Banca (Mutuante) provvede a rendere disponibile il Collateral (residuo) al Cliente a chiusura del prestito e, pertanto, con la riconsegna da parte del Cliente al Mutuante dei titoli della stessa specie e quantità dei titoli prestati.

Sotto il profilo economico, l'assunzione di posizioni short consente al cliente di lucrare sul ribasso dei corsi di strumenti finanziari da lui non detenuti; tuttavia, **nel caso in cui il corso degli strumenti finanziari venduti allo scoperto dovesse subire oscillazioni verso l'alto, il Cliente corre il rischio di subire perdite potenzialmente illimitate.**

Rischi del Servizio Short selling e prestito titoli

Il Servizio Short selling e prestito titoli comporta, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari, l'assunzione da parte del Cliente di ulteriori rischi connessi:

- a) all'operazione di prestito titoli;
- b) all'operatività in strumenti finanziari finanziata con il ricorso al prestito titoli.

a) Per quanto attiene ai **rischi connessi all'operazione di prestito titoli**, si evidenzia che:

- il prestito può diventare particolarmente oneroso per il Cliente nel caso di "scarsità" dei titoli concessi a prestito sul mercato;
- la Banca può variare in senso sfavorevole le condizioni giuridiche ed economiche delle operazioni di prestito titoli;
- la Banca può estinguere d'ufficio le operazioni di prestito titoli nel caso in cui il Cliente non rispetti gli obblighi di adeguamento del Collateral, con conseguente rischio di subire perdite nel caso in cui la chiusura d'ufficio delle posizioni aperte avvenga in una fase di rialzo dei corsi dei titoli venduti allo scoperto.

b) Per quanto attiene all'**operatività in strumenti finanziari finanziata con il ricorso al prestito titoli** si evidenziano i rischi dovuti:

- alle oscillazioni al rialzo dei corsi degli strumenti finanziari venduti acquistati allo scoperto, che possono comportare perdite di entità potenzialmente illimitata;
- alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando esse hanno ad oggetto strumenti finanziari a diffusione limitata;
- alla circostanza che la chiusura delle posizioni allo scoperto può avvenire a condizioni particolarmente gravose quando si determinano situazioni di instabilità dei mercati finanziari;
- alla circostanza che la chiusura delle posizioni aperte può divenire difficoltosa nel caso di malfunzionamenti dei sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni e/o dei sistemi elettronici di negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO

Esempio di Tasso Effettivo Globale (TAEG): Fido accordato 76.000, con scadenza indeterminata e con utilizzo pieno per l'intero trimestre

Accordato	euro 76.000,00
Tasso debitore nominale annuo (tasso variabile)	8,65%
Commissione disponibilità fondi (CDF) trimestrale	0,00%
Interessi	euro 1.643,50
T.A.E.G.	8,935%

I costi riportati nella tabella sono orientativi, e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. In particolare, si è ipotizzato un affidamento di durata pari a tre mesi con periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale. Essendo il tasso dell'apertura di credito parametrata al MRO, sia il TAN che il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che non intervengono variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca (indicata nella precedente "Informazioni sulla banca"), sezione dedicata alla Trasparenza.

Nel seguito si rappresentano le condizioni economiche previste dalla Banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZIO SCALPER MARGINAZIONE E SUPERSALPER MARGINAZIONE

AFFIDAMENTI E TASSI

Importo affidamento massimo finanziabile	euro 4.000.000,00
Importo affidamento minimo finanziabile	euro 76.000,00

TASSO VARIABILE (1)

Il tasso di interesse variabile è calcolato come somma algebrica del valore dell'indice di riferimento pro tempore vigente e dello spread.

Tasso debitore di interesse nominale annuo (TAN)	indice di riferimento + spread
Indice di riferimento (*)	Tasso BCE applicato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di mercato aperto (MRO - Main Refinancing Operations)
Percentuale di applicazione parametro	100
Valore dell'indice di riferimento in vigore	2,15%
Spread (in punti percentuali)	6,50
Tasso extra fido e di mora (2)	12,00%

SPESE

Spese per la gestione del rapporto

Commissione di disponibilità fondi (CDF) (3)	0,00%
Commissione di istruttoria veloce (CIV) (4)	euro 0,00

(*) I valori dei citati parametri sono pubblicati sulla principale stampa quotidiana.

(1) IL TASSO VARIABILE È CALCOLATO COME SEGUE: (valore dell'indice di riferimento tempo per tempo vigente moltiplicato per la percentuale di applicazione del parametro) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente dell'indice di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata, oppure – in caso di date future – è calcolato sulla base del valore del parametro in vigore alla data di elaborazione del documento. Per conoscere i valori effettivamente applicati nel calcolo degli interessi, il Cliente può consultare la sezione "Dettaglio competenze di chiusura" degli estratti conto, contenente anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Nel caso di tasso a debito del Cliente, qualora la somma algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate. In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento previsto in questo contratto ("Indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) – sezione: *Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice* –, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 – bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

(2) In caso di utilizzo extra-fido si applica il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in supero, nella misura prevista nel contratto di conto corrente per gli sconfinamenti in assenza di fido. In caso di mancata restituzione di quanto dovuto alla Banca, gli interessi di mora saranno calcolati nella misura pattuita nel contratto del Conto Corrente alla voce Sconfinamenti extra-fido ed in assenza di Fido.

(3) L'importo dovuto a titolo di C.D.F. è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte. Il valore percentuale esposto sarà applicato anche su tutti gli affidamenti della medesima natura a lei concessi su questo c/c: Aperture di credito in conto corrente.

(4) La CIV è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Conto ('sconfinamento in assenza di fido' o anche solo 'sconfinamento') oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. Se il cliente è un Consumatore, la CIV non è dovuta quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- lo sconfinamento è inferiore o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi.

Questa esclusione si applica una sola volta per ciascun trimestre solare. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La Banca ha deciso di non addebitare al Cliente i costi attualmente sostenuti e per questo motivo il valore della CIV è fissato in euro 0,00 (zero).

ALTRE SPESE

Costo invio comunicazione di Legge on-line (5)	euro 0,00
Costo invio comunicazione di Legge cartacea (6)	euro 0,00 per invio postale

PERIODICITÀ

Periodicità di liquidazione degli interessi (7)	Annuale
Periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi	Annuale

- (5) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire al Servizio a Distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; il Servizio a Distanza è offerto nell'ambito del contratto denominato 'Conto Direct Trader' e sono disciplinati nel contratto per il Servizio a Distanza. Per maggiori informazioni sul Servizio a Distanza consultare i fogli informativi dedicati.
- (6) Costo non percepito in quanto la comunicazione di legge è inviata contestualmente a quella del conto corrente.
- (7) Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Aperture di credito in conto corrente", può essere consultato in filiale e sul sito internet indicato nella sezione "Informazioni sulla banca".

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZIO SHORT SELLING E PRESTITO TITOLI

Commissione giornaliera applicata in caso di violazione degli obblighi di chiusura delle posizioni short	0,03% del controvalore dell'operazione
	La commissione è addebitata su base giornaliera in base al controvalore delle posizioni short alla fine della giornata borsistica. Tale controvalore dipende da: • Quantità/Valore nominale per il quale esiste una posizione scoperta. • Prezzo di riferimento della posizione scoperta. Il valore della commissione è comunque disponibile in Area Clienti per ciascuno degli strumenti finanziari inclusi nel servizio FIDEURAM Scalper e SuperScalper ed è soggetto a variazione nel corso del tempo per effetto delle mutate condizioni di mercato.

L'elenco aggiornato dei tassi applicati in caso di posizione short overnight è consultabile, per ciascuno degli strumenti finanziari inclusi nel servizio FIDEURAM Scalper e SuperScalper, all'interno della propria Area Clienti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il contratto può essere concluso a distanza mediante collegamento al sito internet della Banca, con accesso a un'area riservata.

Conclusione del contratto

1. Il Cliente sottoscrive il contratto con la propria firma digitale; il contratto si conclude quando il Cliente riceve comunicazione che anche la Banca ha sottoscritto il contratto con firma digitale. Se il Cliente effettua la compilazione del contratto in più sessioni, la Banca comunica al termine di ciascuna sessione il numero massimo di giorni entro il quale il Cliente deve necessariamente completare e firmare il contratto.

2. Dopo la conclusione del contratto, il Cliente deve dichiarare di avere ricevuto il contratto e di averlo memorizzato su supporto durevole. Tale dichiarazione deve essere rilasciata entro il termine indicato dalla Banca al Cliente durante le sessioni di compilazione e firma del contratto. Fino al momento in cui il Cliente non rilascia tale dichiarazione il contratto non è efficace e la sua operatività è sospesa; se il Cliente non rilascia tale dichiarazione nel termine indicatogli dalla Banca, il contratto è risolto.

Esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto ha inizio a cura della Banca dopo che il Cliente ha rilasciato la dichiarazione di ricezione del contratto.

L'esecuzione può iniziare anche prima che sia decorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso, di cui al punto seguente.

Diritto di recesso del Cliente - Termine per l'esercizio del diritto

Il Cliente (ai sensi dell'art. 67 duodecies del D. Lgs. n. 206/2005) ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto.

Modalità per l'esercizio del diritto di recesso

La comunicazione di recesso deve essere spedita entro il termine di 14 giorni lavorativi indicato al punto precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Via Melchiorre Gioia, 22 – 20124 Milano

oppure mediante consegna presso qualsiasi filiale della Banca.

Conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso

Quando la Banca riceve la comunicazione di recesso del Cliente procede alla chiusura del conto nei tempi e modi previsti dalla norma riguardante il recesso e chiusura definitiva del conto prevista all'art. 8 del contratto. In tal caso, il Cliente che esercita il diritto di recesso sarà tenuto a pagare solo gli importi relativi ai servizi effettivamente prestati conformemente al Contratto.

Costi e oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato

Non vi sono costi o oneri diversi da quelli eventualmente dovuti a terzi dal Cliente per il collegamento a internet.

Recesso Servizi Scalper Marginazione e SuperScalper Marginazione

Nei Servizi Scalper Marginazione e SuperScalper Marginazione la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art.1845 cod. civ. con preavviso di 2 mesi con le modalità contrattualmente previste, con l'obbligo per il Cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto nel termine di 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.. Qualora sussista giusta causala Banca ha facoltà di procedere, al recesso dal contratto ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'Apertura di credito , senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente con le modalità contrattualmente previste.

Le parti convengono che l'inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente degli obblighi da lui assunti ai sensi del comma 4.3 dell'articolo 4 della Parte A del Contratto o il prolungato inutilizzo delle disponibilità accordate costituiscono in ogni caso giusta causa di recesso da parte della Banca.

In ogni caso è riconosciuta al Cliente la facoltà di recedere in ogni momento dai Servizi Scalper Marginazione e SuperScalper Marginazione con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.

Il Cliente - in tutti i casi in cui i margini di garanzia di cui all'art. 3 della Parte A scendano al di sotto della soglia stabilita nonché in tutte le ipotesi in cui il Cliente superi i limiti di affidamento di cui al medesimo art. 3 della Parte A, - prende atto ed accetta che la Banca è autorizzata a procedere, di propria iniziativa e senza alcun preavviso: (i) alla liquidazione dei titoli depositati nel dossier del Cliente in essere presso la Banca mediante vendita sul mercato; (ii) all'utilizzo del riveniente per il rimborso del finanziamento concesso al Cliente. Qualora per la restituzione del finanziamento non sia necessaria la liquidazione dell'intero Portafoglio Titoli del Cliente, la scelta dei titoli da liquidare verrà effettuata dalla Banca sulla base della propria discrezionalità. La Banca nell'esecuzione della vendita opererà con la diligenza del mandatario.

Salvi i casi in cui la Banca ritenga di dover procedere ai sensi di quanto previsto nei commi 5.1. e 5.3 della Parte A del Contratto per giusta causa, il Cliente avrà la facoltà, opportunamente integrando la propria disponibilità liquida e fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel presente Contratto, di continuare ad utilizzare le somme messe a disposizione dalla Banca per il compimento di ulteriori operazioni di acquisto degli strumenti finanziari espressamente previsti nelle presenti pattuizioni contrattuali.

Qualora la Banca decida di non avvalersi in determinate occasioni delle facoltà di cui ai commi 5.1, 5.3 e 5.5 della Parte A del Contratto, ciò non rappresenterà, in alcun caso, deroga agli obblighi assunti dal Cliente con l'accettazione delle presenti pattuizioni contrattuali né definitiva rinuncia della Banca di avvalersi nel futuro delle predette facoltà.

Recesso Servizio Short selling e prestito titoli

Nel Servizio Short selling e prestito titoli la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art.1845 cod. civ. con preavviso di 2 mesi con le modalità contrattualmente previste nel termine di 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.. Qualora sussista giusta causa la Banca ha facoltà di procedere, al recesso dal contratto, senza preavviso e con effetto immediato., dandone pronta comunicazione al Cliente con le modalità contrattualmente previste.

Le parti convengono che l'inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente degli obblighi da lui assunti ai sensi del comma 4.3 degli articoli 3,4,5 della Parte B del Contratto o il prolungato inutilizzo del servizio costituiscono in ogni caso giusta causa di recesso da parte della Banca. In ogni caso è riconosciuta al Cliente la facoltà di recedere in ogni momento dal Servizio Short selling e prestito titoli. In tal caso, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente e il Cliente dovrà restituire, per ogni operazione, titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Mutuati mentre il Mutuante dovrà trasferire il Collateral. Tanto la riconsegna dei Titoli Mutuati che il trasferimento del Collateral dovranno avvenire entro il primo giorno di liquidazione successivo alla data di efficacia del recesso.

In tutti i casi in cui il Collateral scenda al di sotto della soglia stabilita ovvero il Cliente violi gli altri impegni contrattuali, il Cliente medesimo prende atto ed accetta che la Banca è autorizzata a procedere, di propria iniziativa e senza alcun preavviso: (i) alla chiusura della posizione short mediante acquisto sul mercato; (ii) all'utilizzo del Collateral per il regolamento dell'operazione di chiusura della posizione short.

Salvi i casi in cui la Banca ritenga di dover procedere ai sensi di quanto previsto nei commi 9.1. e 9.4 della Parte B del Contratto per giusta causa, il Cliente avrà la facoltà, opportunamente integrando il Collateral e fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel presente Contratto, di continuare ad utilizzare il Servizio disciplinato nella Parte B del Contratto per l'esecuzione di operazioni di short selling.

Il Cliente è tenuto ad eseguire autonomamente l'integrazione del Collateral sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica attraverso il Servizio a Distanza senza che la Banca assuma alcun impegno di comunicazione al Cliente.

Qualora la Banca decida di non avvalersi in determinate occasioni delle facoltà di cui ai commi 9.1., 9.4. (nel caso di giusta causa) e 9.6. della Parte B del Contratto, ciò non rappresenterà, in alcun caso, deroga agli obblighi assunti dal Cliente con l'accettazione delle presenti pattuizioni contrattuali né definitiva rinuncia della Banca di avvalersi nel futuro delle predette facoltà.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare il prestito, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio per commissioni, spese, oneri o penali).

Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio verificandosi la surroga del nuovo creditore nei diritti e nelle garanzie del creditore originario.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Reclami di Fideuram S.p.A., P.le G. Douhet 31, 00143 Roma", o inviata per posta elettronica alla casella reclami@fideuram.it; reclami@pec.fideuram.it, tramite form on line presente sui siti Fideuram e Sanpaolo Invest all'interno della pagina "Invia un reclamo", selezionabile dal menu a fondo pagina presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" del sito www.fideuramdirect.it, o a mezzo fax al numero 06/5902.2731, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Risoluzione stragiudiziale controversie.

LEGENDA

Commissione di "disponibilità fondi" (CDF)	L'importo dovuto a titolo di CDF è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata nella sezione Condizioni economiche alla media dell'ammontare complessivo delle aperture di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia utilizzato, in tutto o in parte.
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare i tassi di interesse.
MRO	L'Indice di riferimento MRO (Main Refinancing Operations) è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea.
Saldo disponibile, contabile e per valuta	Il saldo del conto è dato dalla differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data. Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate. Il saldo disponibile si riferisce alla somma che il cliente può effettivamente utilizzare comprensiva dell'importo della linea di credito, se concessa. Il saldo per valuta è dato dalla somma dei movimenti dare/avere sul conto corrente elencati in ordine di data valuta.
Sconfinamento extra fido	Si intende il saldo debitore determinatosi a seguito dell'utilizzo a debito del conto effettuato dal Cliente oltre l'importo dell'affidamento concesso dalla Banca.
Spread	Maggiorazione o riduzione applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione di Disponibilità Fondi.
Tasso debitore nominale annuo (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.
Tasso extra fido	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso.
Tasso di mora	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente in caso di mancata/ritardata restituzione di quanto dovuto alla Banca.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.